

sara divisione ala

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI
ALL'ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL MOTOVEICOLO**

AUTOMOTIVE

Set Informativo

Modello: SINFATM Edizione: 01/2019

sara assicurazioni spa

Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saraassicurazioni@sara.telecompost.it info@sara.it

sara divisione ala: Sede operativa: Via della Chiesa 15, 20123 Milano T +39 02 582.801 F +39 02 69005732

Cap. Soc. € 54.675.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 00408780583 REA Roma n. 117033 P. IVA 00885091009 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00018

Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201) La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Polizza di Assicurazione per Eventi connessi all'assistenza **sara** al Veicolo

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: BMW FEDERCLUB

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il proprietario e gli eventuali passeggeri di un motoveicolo di marca BMW, con targa italiana, iscritti al BMW Motorrad Federclub Italia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Società fornisce all'Assicurato al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate:
- Invio di un medico in Italia
- Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia
- Rientro sanitario (escluso rientro salma)
- Viaggio di un familiare
- Trasporto passeggeri (taxi)
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
- Recupero del Motoveicolo riparato
- Rimpatrio del Motoveicolo dall'estero



Che cosa non è assicurato?

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- * L'Assicurazione non è operante per:
 - sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione;
 - espanto e/o trapianto di organi;
 - malattie in atto al momento della stipula della Polizza;
 - applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto;
 - malattie croniche;
 - malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
 - infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche ed alle prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
 - malattia e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici, abuso di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;
 - infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai; salti dal trampolino con sci o con idrosci ed uso di guidoslitte.



Ci sono limiti di copertura?

! Esclusioni per assistenza al veicolo

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:

- sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti, salvo si tratti di gare di pura regolarità;
- sinistri provocati dall'uso improprio del veicolo;
- sinistri causati qualora alla guida del veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- danni agli effetti personali a bordo del veicolo.

Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura.

Per l'elenco completo vedi l'Allegato.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in Italia (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano) ad eccezione della prestazione RIENTRO SANITARIO che avrà validità anche nei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa Corsica), Fyrom, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Libia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Da tutti gli altri Paesi la prestazione avverrà esclusivamente con aereo di linea eventualmente barellato.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'art. 1910 c.c.. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato od il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia e/o Ufficio cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società. L'eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Nei confronti dei singoli Assicurati le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione al BMW MOTORRAD FederClub per 365 giorni così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società (in caso di contestazione fa fede questa comunicazione). La copertura sarà valida purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente polizza. Le coperture attivate nel corso dell'anno avranno comunque scadenza il 31/12 di ogni anno.



Come posso disdire la polizza?

La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul frontespizio di Polizza ferma restando la possibilità di disdetta alla scadenza annuale fra le Parti. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

Resta inteso tra le parti che in caso di scadenza o risoluzione della presente Polizza, essa continuerà a produrre i propri effetti in relazione a quei Veicoli che siano stati resi oggetto di copertura mediante attivazione prima della scadenza o risoluzione della presente Polizza.

Assicurazione VEICOLO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: AUTOMOTIVE

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo danni: 01/01/2019, ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo email: info@sara.it - Indirizzo PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022

- Patrimonio netto: euro 769.499.663,36
- Capitale sociale: euro 54.675.000,00
- Totale delle riserve patrimoniali: euro 714.824.663,36

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 295.019.794,00
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 127.215.403,00
- Fondi Propri Ammissibili: euro 968.294.350,64
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 328,2% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato ?

Assistenza al motoveicolo

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Che cosa non è assicurato ?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura ?

Assistenza al motoveicolo

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di una visita medica alla propria Residenza, e qualora gli stessi medici di guardia della Struttura Organizzativa lo valutino necessario, verrà inviato alla Residenza dell'Assicurato in Italia un medico generico.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in ambulanza nel centro medico più idoneo.

AMBULANZA PER TRASPORTO IN OSPEDALE IN ITALIA

Qualora l'Assicurato in Viaggio a oltre 50 km dalla propria Residenza a seguito di Malattia Improvvisa o Infortunio, necessiti di un trasporto in ambulanza per un Ricovero presso l'Istituto di cura più vicino, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare, su richiesta dell'Assicurato alla Struttura Organizzativa stessa, un'ambulanza tenendo i costi a proprio carico fino a un massimo di € 500,00 per anno con limite di € 250,00 per Sinistro.

RIENTRO SANITARIO (escluso RIENTRO SALMA)

Qualora l'Assicurato, in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza, venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e, a seguito di consulti telefonici fra i medici di guardia della Struttura Organizzativa e l'Assicurato stesso e/o il medico curante sul posto, si evidenziasse la necessità di un trasferimento in un Istituto di cura in Italia oppure il rientro alla propria Residenza in Italia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, definirà le modalità del rientro e provvederà:

- a organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea eventualmente barellato;
 - treno/vagone letto;
 - autoambulanza.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i Paesi europei e dai seguenti Paesi extraeuropei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri Paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea eventualmente barellato;

- ad assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagna, saranno a carico della Società.



Ci sono limiti di copertura ?

Assistenza al veicolo

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Non danno luogo al trasferimento:

- Malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- Malattie e Infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;
- espianto e/o trapianto di organi;
- situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura;
- Malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26 a settimana di gestazione e dal puerperio.

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità del momento, a reperire il luogo di cura attrezzato e a prenotare il ricovero dell'Assicurato. Al momento della dimissione dell'Assicurato dal luogo di cura, la Struttura Organizzativa provvederà al suo trasporto fino al domicilio.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato, in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza e a seguito di Infortunio, venga ricoverato in Istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del ricovero e qualora, in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a organizzare il viaggio del familiare, mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto ferroviario (prima classe) o un biglietto aereo (classe economica), andata e ritorno (se il viaggio in treno supera le 6 ore). Sono escluse le spese di vitto del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

TRASPORTO PASSEGGERI (TAXI)

La Società, a seguito di soccorso stradale erogato tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà per l'Assicurato un servizio di taxi fino ad un massimale di spesa pari a 50,00 € per Sinistro per permettere all'Assicurato di proseguire il viaggio o raggiungere la stazione ferroviaria/aeroportuale.

RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora in caso di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio a oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato, il Motoveicolo, a seguito di soccorso stradale, debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta dal punto della Rete di Vendita e Assistenza o dell'officina presso cui è ricoverato il Motoveicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà, con costi a carico della Società, il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza oppure il proseguimento del Viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a disposizione un biglietto di treno (1° classe), oppure aereo (classe economica) con un massimo complessivo di 200,00 € in Italia e di 400,00 € all'estero per Sinistro.

RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RIPARATO

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, avvenuti in Viaggio a oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato, il Motoveicolo, a seguito di soccorso stradale, debba restare immobilizzato per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta dal punto della Rete di Vendita e Assistenza o dell'officina presso cui è stato ricoverato il Motoveicolo, e nel caso in cui l'Assicurato abbia già usufruito della prestazione "Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio" la Società, tramite la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o in aereo (classe economica) per andare a recuperare il Motoveicolo riparato, fino ad un massimo complessivo di 300,00 € per Sinistro.



Ci sono limiti di copertura ?

**Assistenza al
veicolo**

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

RIMPATRIO DEL MOTOVEICOLO DALL'ESTERO

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, avvenuti in Viaggio all'estero, il Motoveicolo, a seguito di soccorso stradale, resti immobilizzato e non sia riparabile entro 3 giorni, su conforme certificazione fatta dal punto della Rete di Vendita e Assistenza o dall'officina presso cui è ricoverato il Motoveicolo, e nel caso in cui l'Assicurato abbia già usufruito della prestazione "Rientro Sanitario" la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza e tiene a proprio carico il trasporto del Motoveicolo fino al punto della Rete di Vendita e Assistenza più vicino alla Residenza dell'Assicurato in Italia, utilizzando i mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Il costo del rimpatrio a carico della Società non potrà superare il valore commerciale del Motoveicolo nello stato in cui si trova al momento della richiesta e fino ad un massimale di 1.500,00 € per Sinistro. Il costo degli eventuali diritti doganali, le spese di riparazione del Motoveicolo e degli accessori a bordo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di soccorso della Società, restano a carico dell'Assicurato. Il servizio non è operante quando il danno permetta al Motoveicolo di continuare il Viaggio, senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per i passeggeri.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: in caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole prestazioni/garanzie assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili in base alla Legge 196/2003.
	Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Servizi S.p.A.
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione. Il mancato adempimento agli obblighi di informativa e/o comunicazione propri del contraente e/o dell'assicurato comportano decadenza dal diritto alla garanzia qualora determinati da dolo o consapevolezza.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Agli Assicurati, proprietari di un Motoveicolo di marca BMW, con targa italiana, e degli eventuali passeggeri iscritti al BMW Motorrad Federclub Italia.



Quali costi devo sostenere?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione	Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso a questo sistema è obbligatorio.
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index_en.htm Arbitrato: per la garanzia tutela legale è previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Resta in ogni caso fermo il diritto della società e del contraente di adire l'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.